



Il Ministro dello Sviluppo Economico

Visto l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che il Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, adotta le necessarie disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro delle attività produttive sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 2005 con il quale sono state approvate le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2006 con il quale sono state approvate le modifiche alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, approvate con decreto ministeriale 23 settembre 2005.

Vista la nota del 9 aprile 2009 di UniCredit MedioCredito Centrale S.p.a. con la quale sono state trasmesse le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 9 aprile 2009;

Sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia citato nelle premesse, adottate dal Comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 9 aprile 2009.

2. Sono riportate in allegato al presente decreto le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

IL MINISTRO

Firmato Scajola

Allegato

1. Al punto 4.2 della Parte II, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente: « I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del *Fondo* per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia superiore ad un milione e cinquecentomila (1.500.000,00) Euro.».
2. Al punto 5.2 della Parte III, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente: «I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del *Fondo* per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia superiore ad un milione e cinquecentomila (1.500.000,00) Euro.».
3. Al punto 6.2 della Parte III, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente capoverso: «I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del *Fondo* per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia superiore ad un milione e cinquecentomila (1.500.000,00) Euro.».